

concessione della rateizzazione saranno dovuti gli interessi di dilazione in misura pari al tasso legale dell'anno in corso maggiorato di due punti con decorrenza dalla originaria scadenza del pagamento del canone.

- 22) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale.
- 23) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.
- 24) **Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione e alle spese relative ai valori bollati mediante versamento virtuale tramite F23.**

IL CONCESSIONARIO

ADRIATIC SERVICE ENTERPRISE S.R.L.

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede societaria in Ancona, Lungomare Vanvitelli n. 18

Ancona, addì 01 SET. 2020

IL CONCESSIONARIO

ADRIATIC SERVICE ENTERPRISE S.R.L.

IL PRESIDENTE
Rodolfo Giampieri

L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Matteo Paroli

N. 00-25 del registro

Concessioni - Anno 2020

N. 1655 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE

del Mare Adriatico Centrale

(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

<input checked="" type="checkbox"/>	PRIMO RILASCIO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO CON MODIF.
<input type="checkbox"/>	VARIAZ. INTESTAZIONE

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.169/2016;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Viste la procedura comparativa e relativa *lex specialis* ai sensi dell'art. 37 del Codice della Navigazione all'esito della quale, la domanda concorrente formalizzata dalla Adriatic Service Enterprise S.r.l., è stata preferita alla domanda di concessione spiegata da altro operatore e pubblicata ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;

Visto che sono, altresì, spirati i termini di cui all'art.92 D.lgs.159/2011 ss.mm.ii., decorrenti dalla richiesta di certificazione antimafia, formalizzata nell'ambito di un altro procedimento relativo alla società A.S.E. S.r.l., giusta domanda di implementazione della B.D.N.A. - PR_ANUTG_Ingresso_0001155_20200107 e che il presente titolo può essere comunque rilasciato con apposizione di condizione risolutiva espressa, nel caso di acquisizione postuma di certificazione antimafia di tipo interdittivo ai sensi della citata disciplina;

Vista la Delibera Presidenziale n. 88/2020 del 12.05.2020 di aggiudicazione definitiva della procedura comparativa a favore della società Adriatic Service Enterprise S.r.l., C.F./P.IVA 01489270429, corrente in Ancona, Via XXIX Settembre n. 4/E;

Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale, acquisito al prot. n. 2127 del 18.03.2020;

Vista la nota prot. n. 7845 del 19.03.2020 della Capitaneria di Porto di Ancona, acquisita al prot. n. ARR-3731 in data 19.03.2020;

Vista la nota dell'Agenzia delle Dogane di Ancona prot. n. 28072/RU del 27.07.2020, acquisita al prot. n. ARR-8735 in data 28.07.2020;

Vista la delibera n. 22 in data 04.06.2020 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii, attestante il prescritto parere in senso favorevole al rilascio del titolo;

Vista la dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la non applicabilità dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per la tipologia di attività svolta nell'area demaniale, acquisita al prot. n. ARR-9052 in data 04.08.2020;

Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone dell'importo di € 9.805,86 in data 15.07.2020, richiesto con atto di accertamento n. 00-222/20 del 11.06.2020;

Vista la polizza assicurativa fidejussoria n. 1/52601/96/172322164 emessa in data 17.06.2020 dalla società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. - Agenzia di Ancona, per l'importo pari ad € 34.000,00, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza concessione dell'area demaniale di che trattasi;

Vista la polizza assicurativa n. 1/52601/61/172233405/1, con effetto variazione in data 22.01.2020, dalla società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. - Agenzia di Ancona, per un importo assicurato RCT-RCO di € 6.000.000,00 unico;

Vista la polizza n. 1/52601/44/172324266 emessa in data 19.06.2020 dalla società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. - Agenzia di Ancona per l'importo di € 1.000.000,00 per i rischi di incendio, fulmine e scoppio, compresa la partita ricorso terzi per l'importo di € 1.000.000,00 vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale

Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE

A ADRIATIC SERVICE ENTERPRISE S.R.L. codice fiscale **01489270429**
di occupare un'area demaniale marittima della superficie di metri quadrati **2.698,00** situata nel **Comune di Ancona** e precisamente **in ambito portuale - complesso ex Tubimar - denominata area "R", catastalmente individuata al foglio di mappa 11 particella 2 sub. 40/parte** allo scopo di **mantenere un'area scoperta di mq. 2.698,00 da adibire ad attività logistica di deposito e movimentazione di merci alla rinfusa, di merce varia, in colli, anche in container e/o sosta di rotabili e mezzi provenienti da sbarco e/o diretti all'imbarco** e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione
Canone annuo base 2020 = € 16.770,77 - da rivalutare negli anni successivi in base agli indici ISTAT
Canone dovuto anno 2020 = € 5.590,26 (122 giorni, dal 01/09/2020 al 31/12/2020, salvo conguaglio)
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **mesi 9 dal 01.09.2020 al 31.05.2021.**

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 10/9/2020 al n° 311 serie 1 con l'esazione di euro 448,00

L'Ufficiale Rogante
(Avv. Matteo Paroli)

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario dovrà produrre autorizzazione e/o atto equivalente rilasciato dalla competente amministrazione comunale per la porzione di sua competenza;
- 3) Il concessionario dovrà produrre autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, ove dovuto;
- 4) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 5) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

- 6) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 7) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 8) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati e non sussistono esigenze pubblicistiche inerenti ai lavori di implementazione infrastrutturale a sostegno del trasporto intermodale nell'area portuale di Ancona.
- 9) Il concessionario, in sede di procedura comparativa, ha dichiarato l'impegno a rilasciare l'area in concessione ed a ridurla in pristino stato laddove la cantierizzazione degli interventi previsti nell'area demaniale in trattazione per la implementazione della viabilità portuale dovesse avviarsi prima della scadenza del titolo concessorio - 31/05/2021 - con preventiva rinuncia a qualsiasi indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso di sorta.
- 10) Le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione incendi, di tutela ambientale, nonché Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, ove applicabile.
- 11) Il concessionario si impegna a realizzare la segnaletica - sia orizzontale che verticale - atta a identificare chiaramente i limiti dell'area assentita in concessione, nonché evitare pregiudizievoli interferenze con la circostante pubblica circolazione viaria, ciò nel rispetto delle disposizioni del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.
- 12) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili dei lavori.
- 13) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale.
- 14) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 15) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 16) Il concessionario ha prodotto la dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la non applicabilità dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per la tipologia di attività svolta nell'area demaniale.
- 17) Il concessionario ha presentato, in sede di gara, una dichiarazione di impegno al raggiungimento di complessivi n. 290 TEU/mezzi, pari a tonn. 2.320 di traffici portuali direttamente connessi all'attività svolta entro 8 mesi dal rilascio del titolo - come da offerta tecnica prodotta in sede di gara.
Il concessionario accetta la penale nella misura del 20% del canone annuo determinato nel titolo concessorio-comprendivo di rialzo - in caso di mancato rispetto della quantità di tonnellate dichiarata per gli 8 (otto) mesi successivi il rilascio del titolo. La penale sarà applicata dopo la verifica che verrà compiuta sul raggiungimento delle prospettive dichiarate, sul canone dell'anno appena concluso nel termine ordinario di 10 (dieci) mesi dal rilascio del titolo concessorio.
- 18) Il concessionario ha presentato, in sede di gara, una dichiarazione di impegno all'assunzione di n. 1 personale dipendente che sarà assunto entro 2 mesi dal rilascio del titolo concessorio con contratto di lavoro a tempo pieno della durata non inferiore a 6 mesi e che sarà preposto alle attività svolte nel sito oggetto della concessione.
- 19) Il concessionario accetta la penale nella misura del 10% del canone annuo determinato nel titolo concessorio - comprendivo di rialzo - per la mancata assunzione del personale, entro i primi 2 (due) mesi di vigenza della concessione. La penale così determinata sarà applicata decorsi i primi 8 (otto) mesi di concessione e per tutta la durata residua della stessa (oltre all'adeguamento ISTAT previsto).
- 20) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 59 del 30/10/2018, nonché secondo le disposizioni di legge richiamate all'articolo 14 del suddetto regolamento, nonché in base al rialzo offerto in sede di procedura comparativa con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.
Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 21) Il concessionario può ottenere la rateizzazione del canone concessorio, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 59 del 30/10/2018 presentando motivata istanza per un numero massimo di cinque rate tutte comprese entro l'anno solare. In caso di